

3. Le dette Commissioni si daranno ogni cura di coadiuvare la Commissione ai mulini per la diffusione e moltiplicazione dei mulini a mano, sia ne' pubblici stabilimenti, che presso i biadaiuoli e le private famiglie del Circondario, e veglieranno affinchè la macinazione del grano nei detti mulini segua con regolarità e senza interruzione.

4. Si recheranno in turno e a due membri per volta al mulino di S. Girolamo per assistere, in unione agli agenti della Commissione centrale alla manipolazione e mistura delle farine da distribuirsi ai Circondarii.

5. Avranno inoltre l'incarico di fissare il riparto fra i pistori del rispettivo Circondario delle farine miste di frumento e di segala destinate alla confezione del pane; di ripartire egualmente fra i biadaiuoli, secondo il bisogno, le farine gialle macinate ne' mulini pubblici, il grano da macinare ne' mulini a mano, il riso e i legumi che saranno assegnati in giusta proporzione a ciascun Circondario.

6. Veglieranno con speciale cura alla fabbricazione e buona cottura del pane, e ad impedire qualsivoglia abuso da parte dei pistori e dei venditori si pel peso che per la qualità.

7. Si presteranno con ogni attenzione, e coi mezzi che parranno tra' migliori, affinchè la vendita e la quotidiana minuta distribuzione delle farine, del pane, dei legumi, ecc. agli abitanti del Circondario segua con piena regolarità e con giusta proporzione tra le varie famiglie.

8. Gli abitanti del Circondario che scoprissero qualche disordine od avessero lagni a muovere sulle qualità o sulla distribuzione de' commestibili, dovranno rivolgersi alla rispettiva Commissione, che vi porrà prontamente riparo, ed infliggerà ai contravventori le debite pene.

9. Sono mantenute tutte le altre attribuzioni già conferite alle Commissioni di Circondario, di sorvegliare, cioè, sulla salubrità de' cibi e delle bevande poste in vendita, sui pesi e le misure, sulla osservanza dei calmieri, sulla esattezza delle notifiche dei generi prescritte ai negozianti ed alle private famiglie, sui depositi clandestini, sulle incette dei generi e l'artificiale aumento dei prezzi, e generalmente sopra ogni altro oggetto relativo all'annona.

10. Le Commissioni potranno infliggere pene pecuniarie fino alla somma di lire 400, da esigersi col mezzo dell'esattore municipale; ordinare l'arresto, far chiudere le botteghe per 24 ore. Per una maggior multa e per una più lunga chiusura delle botteghe sarà necessaria l'approvazione del Municipio. Per infliggere una pena occorrerà il consenso del Presidente e di un membro della Commissione di Circondario.

Le Commissioni di Circondario, continuando a prestare anche per l'avvenire l'assidua e zelante opera loro, si renderanno sempre più benemerite della Patria comune.

PASINI LODOVICO *Presidente.*

CERUTTI GIO. BATTISTA.

CORRER PIETRO.

FARIO PAOLO.

LOCATELLI ROCCO.

MARZARI CARLO.

RADAELLI ELIODORO.